

Bruxelles, 1° luglio 2019
(OR. en)

10256/19

PUBLIC 95
INF 181

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - APRILE 2019

Il presente documento elenca gli atti¹ adottati dal Consiglio nell'aprile 2019.^{2 3}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

¹ Per facilità di consultazione, sono riportati anche i "titoli abbreviati" figuranti negli ordini del giorno del Consiglio (si vedano i titoli in *corsivo*).

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

³ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo: [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NELL'APRILE 2019

3685^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Affari generali) tenutasi a Bruxelles il 9 aprile 2019

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea</i> Regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea GU L 111 del 25.4.2019, pagg. 1–3	1/19	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile</i> Regolamento (UE) 2019/711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse destinate alla dotazione specifica per l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile GU L 123 del 10.5.2019, pagg. 1–3	66/19	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: UK

<i>Iniziativa dei cittadini europei</i> Regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 130 del 17.5.2019, pagg. 55–81	92/18	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE "La Commissione si compiace dell'accordo globale raggiunto dai colegislatori sulla proposta di regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. Il nuovo regolamento risponde alle richieste di intervento dei cittadini e dei portatori di interesse, che auspicavano un'iniziativa dei cittadini europei più accessibile, meno onerosa e di più facile utilizzo per gli organizzatori e i sostenitori. Esso crea i presupposti per compiere progressi significativi verso la piena realizzazione del potenziale dell'iniziativa dei cittadini europei come strumento per promuovere il dibattito e la partecipazione a livello europeo e avvicinare l'UE ai suoi cittadini. La Commissione rimane convinta dell'importanza di abbassare a 16 anni l'età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei. Permettendo ai cittadini europei più giovani di esporre le loro idee in merito a quello che l'UE dovrebbe fare, si arricchirebbe il dibattito pubblico sulle tematiche connesse e si contribuirebbe ad avvicinare l'Unione alle giovani generazioni. L'età minima per sostenere un'iniziativa dei cittadini europei, che è uno strumento non vincolante, può essere diversa dall'età minima per votare. La Commissione deplora pertanto che l'accordo raggiunto non abbassi l'età minima per sostenere un'iniziativa a 16 anni in tutta l'Unione, come previsto nella sua proposta iniziale. La Commissione si compiace tuttavia del fatto che la proposta autorizzi gli Stati membri ad abbassare l'età minima, se lo desiderano, e li invita a farlo al più presto. La Commissione seguirà gli sviluppi in tal senso nell'ambito delle sue revisioni periodiche del funzionamento dell'iniziativa. Per quanto riguarda i sistemi di raccolta elettronica, la Commissione continua a essere convinta dell'importanza, per gli organizzatori, di poter utilizzare i propri sistemi, in modo da garantire flessibilità e diversità. Essa deplora che l'accordo non garantisca il mantenimento dei sistemi individuali di raccolta elettronica nonostante l'impegno e il sostegno dei portatori di interesse a loro favore. La Commissione consulterà i portatori di interesse sugli sviluppi e sui miglioramenti del nuovo sistema centrale di raccolta elettronica per l'iniziativa dei cittadini europei in modo da tener conto dei loro suggerimenti e delle loro preoccupazioni."			

<i>Livelli minimi di accantonamento prudenziale per i crediti deteriorati - Regolamento</i> Regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 111 del 25.4.2019, pagg. 4–12	2/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Direttiva sulle frodi con mezzi di pagamento diversi dai contanti</i> Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio GU L 123 del 10.5.2019, pagg. 18–29	89/18 REV 3	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE, UK
Dichiarazione della Repubblica ceca "La Repubblica ceca appoggia l'obiettivo della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio (in seguito denominata "la direttiva"), vale a dire intensificare la lotta alle attività criminali in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. La Repubblica ceca desidera tuttavia richiamare l'attenzione sulle preoccupazioni che nutre riguardo all'articolo 16 della direttiva, relativo all'assistenza e al sostegno alle vittime. Riteniamo che diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato siano coperti in modo sufficiente e adeguato dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (in seguito denominata "direttiva sulle vittime"). La direttiva sulle vittime definisce il termine "vittima" come una persona fisica. Tuttavia, in virtù dell'articolo 16 della direttiva gli Stati membri forniscono assistenza e sostegno non solo alle persone fisiche ma anche alle persone giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati di cui agli articoli da 3 a 8 della direttiva, invitando quindi gli Stati membri ad adoperarsi affinché alle persone giuridiche vittime di reati conformemente alla presente direttiva sia concesso lo stesso livello di protezione che alle persone fisiche. Va osservato che, a differenza delle persone fisiche che possono anche essere considerate particolarmente vulnerabili (ad esempio gli anziani), le persone giuridiche hanno almeno competenze, conoscenze e esperienze minime e dovrebbero inoltre essere a conoscenza degli eventuali rischi connessi alle loro attività imprenditoriali. La Repubblica ceca ritiene pertanto che non sia necessario fornire alle persone giuridiche consulenza e informazioni specifiche che esulano dai procedimenti penali, ad esempio su come proteggersi dalle conseguenze negative di tali reati, come il danno alla reputazione, un tema tipico dei procedimenti civili.			

Analogamente, appare ingiustificato e sproporzionato l'obbligo di fornire alle persone giuridiche informazioni specifiche senza indebito ritardo dopo il primo contatto con un'autorità competente. La Repubblica ceca ritiene sufficiente informare le persone giuridiche dei loro diritti procedurali nei procedimenti penali, come il diritto di ottenere informazioni sul caso, conformemente al diritto nazionale.

La Repubblica ceca ritiene inoltre che l'approccio introdotto dalla presente direttiva rappresenti un ampliamento non sistematico e parziale dei diritti e della protezione delle persone giuridiche in quanto si applica solo alle attività criminali in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Se, a livello dell'UE, sussiste la necessità di disciplinare i diritti delle persone giuridiche che hanno subito un danno in seguito a reati, tali diritti dovrebbero essere disciplinati in modo sistematico nel contesto di un unico strumento giuridico generale.

Inoltre, l'approccio introdotto dalla direttiva pone un problema terminologico. La Repubblica ceca ritiene che il termine "vittima" dovrebbe essere utilizzato in maniera coerente in tutti gli strumenti giuridici dell'UE."

Direttiva ECRIS

Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio
GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 143–150

87/18 REV 1

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
non partecipanti: DK, IE

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione ribadisce che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13) invocare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), in modo sistematico. Tale ricorso deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene espresso nessun parere. Considerato che esso costituisce un'eccezione alla regola stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), di detto articolo non può essere considerato semplicemente alla stregua di un "potere discrezionale" del legislatore, ma va interpretato in modo restrittivo e deve pertanto essere giustificato."

Dichiarazione comune della Commissione, dell'Austria, del Belgio, della Bulgaria, di Cipro, della Croazia, dell'Estonia, della Finlandia, della Francia, della Germania, della Grecia, dell'Italia, della Lettonia, della Lituania, del Lussemburgo, di Malta, dei Paesi Bassi, della Polonia, del Portogallo, del Regno Unito, della Repubblica ceca, della Romania, della Slovacchia, della Slovenia, della Spagna, della Svezia e dell'Ungheria

"1. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, ricorreranno in futuro a ECRIS unicamente sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, mentre la Danimarca continuerà ad avvalersi di ECRIS anche sulla base della decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

2. La direttiva non modifica tuttavia gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità centrali e alla conservazione di informazioni. Inoltre la direttiva non modifica l'architettura del sistema ECRIS che resta un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascun Stato membro. Per tali motivi, gli obblighi essenziali di ECRIS continuano ad essere fondamentalmente gli stessi previsti prima dell'adozione della direttiva e quindi possono ancora costituire la base per lo scambio di informazioni tra la Danimarca e gli altri Stati membri.

3. Alla luce della dichiarazione della Danimarca in merito a ECRIS, tenuto conto del fatto che gli obblighi relativi a ECRIS sono essenzialmente gli stessi previsti prima dell'adozione della direttiva e che la Danimarca si impegna a garantire che potrà continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziali con gli altri Stati membri utilizzando opportuni strumenti software, l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, l'Estonia, la Finlandia, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Spagna, la Svezia e l'Ungheria si impegnano a continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziali attraverso ECRIS con la Danimarca. La Commissione monitorerà tale scambio di informazioni."

Dichiarazione della Danimarca

"1. La Danimarca è vincolata e applica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e la decisione 2009/316/GAI del Consiglio che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI e scambia informazioni sui casellari giudiziari utilizzando il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari istituito dalla decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

2. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non ha partecipato all'adozione della direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi ed ECRIS, e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.

3. Poiché la direttiva sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio e include gli elementi di tale decisione nella decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, gli Stati membri vincolati dalla direttiva ricorreranno in futuro a ECRIS esclusivamente sulla base della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, mentre la Danimarca continuerà ad avvalersi di ECRIS anche sulla base della decisione 2009/316/GAI del Consiglio. La direttiva non modifica tuttavia gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza riguardo allo scambio di informazioni tra le autorità centrali e alla conservazione di informazioni, e la Danimarca dovrebbe poter continuare a scambiare le informazioni con gli altri Stati membri.

4. Al fine di facilitare la prosecuzione della cooperazione attraverso ECRIS e alla luce della dichiarazione degli altri Stati membri relativa a ECRIS, la Danimarca si impegna a continuare a rispettare gli obblighi e le norme tecniche riguardanti lo scambio di informazioni sui casellari giudiziari, nei termini e sulla base della decisione quadro modificata dalla direttiva. La Danimarca si impegna, in particolare, a garantire che potrà continuare a scambiare informazioni sui casellari giudiziari con gli altri Stati membri mediante opportuni strumenti software. La Danimarca informerà la Commissione di conseguenza."

<i>Regolamento ECRIS-TCN</i> Regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 GU L 135 del 22.5.2019, pagg. 1–26	88/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE
Dichiarazione della Commissione "La Commissione si rammarica del fatto che i colegislatori abbiano deciso di limitare l'inserimento nel sistema ECRIS-TCN delle impronte digitali di cittadini di paesi terzi e di cittadini dell'UE aventi la doppia nazionalità di un paese terzo condannati. Poiché attualmente le impronte digitali costituiscono la forma di identificazione più affidabile, la Commissione deplora tali limitazioni riguardanti l'inserimento delle impronte digitali, che a suo parere diminuiranno l'efficacia del sistema ECRIS-TCN nel conseguire l'obiettivo di garantire una disponibilità affidabile dell'informazione sui casellari giudiziari ai fini dei procedimenti penali, degli abusi sui minori, della concessione di licenze e di fini altri, stabiliti nella legislazione nazionale in linea con la direttiva."			
<i>Modifica del regolamento 2018/1806 in preparazione della Brexit - Visti</i> Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione GU L 103I del 12.4.2019, pagg. 1–4	71/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: non partecipanti: DK, IE

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito:

- accoglie con favore il fatto che tale misura offra certezza ai cittadini britannici, compresi quelli di Gibilterra;
- respinge il modo in cui è stata presentata e qualsiasi qualificazione di Gibilterra come una colonia;
- sottolinea che è chiaro che la Costituzione di Gibilterra prevede una relazione moderna e matura tra il Regno Unito e Gibilterra. Si tratta di uno status politico che è stato liberamente deciso dalla popolazione di Gibilterra e, in quanto tale, il referendum del 2006 su detta Costituzione ha rappresentato un esercizio del diritto all'autodeterminazione;
- ribadisce la sua certezza in ordine alla sua sovranità su tutto il territorio di Gibilterra e respinge l'idea contenuta in tale strumento secondo cui vi sarebbe una "controversia" sulla "sovranità di Gibilterra", il che non rispecchia la sua posizione e non è coerente con le dichiarazioni rese in qualsiasi strumento precedente dell'UE;
- non concorda con il fatto che il testo debba fare riferimento a decisioni delle Nazioni Unite relative a Gibilterra che non hanno nulla a che vedere con l'importante questione dell'esonero dal visto, creando al contempo un inutile precedente di "importazione" inopportuna di disaccordi che appartengono alla sfera delle Nazioni Unite;
- osserva inoltre che il testo non rispecchia correttamente le decisioni annuali dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite concordate con il consenso del Regno Unito e della Spagna, la più recente delle quali figura di seguito a titolo di riferimento⁴;
- ritiene che sarebbe stato più opportuno utilizzare un testo adattato del protocollo su Gibilterra, di cui al progetto di accordo di recesso, su cui vi è il consenso sia del Regno Unito che dell'UE (compresa la Spagna): "(...) il presente protocollo fa salve le rispettive posizioni giuridiche del Regno di Spagna e del Regno Unito rispetto alla sovranità e alla giurisdizione";
- si rammarica del fatto che la sua offerta alla Spagna di elaborare una formulazione più adeguata non abbia trovato riscontro."

⁴ Decisione annuale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (2018):

"L'Assemblea generale, ricordando la sua decisione 72/520 del 7 dicembre 2017:

- a) esorta i governi della Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, pur tenendo conto degli interessi e delle aspirazioni di Gibilterra, che sono legittimi ai sensi del diritto internazionale, a raggiungere, nello spirito della dichiarazione di Bruxelles del 27 novembre 1984, una soluzione definitiva alla questione di Gibilterra, alla luce delle pertinenti risoluzioni dell'Assemblea generale e dei principi applicabili e nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;
- b) prende atto del desiderio del Regno Unito di portare avanti il forum di dialogo trilaterale;
- c) prende atto della posizione della Spagna secondo cui il forum di dialogo trilaterale non esiste più e dovrebbe essere sostituito da un nuovo meccanismo di cooperazione locale in cui sia rappresentata la popolazione di "Campo de Gibraltar" e di Gibilterra;
- d) accoglie con favore gli sforzi compiuti da tutti per risolvere i problemi e progredire in uno spirito di fiducia e di solidarietà, al fine di trovare soluzioni comuni e compiere progressi in settori di interesse reciproco verso una relazione basata sul dialogo e la cooperazione".

<i>Direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare</i> Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare GU L 111 del 25.4.2019, pagg. 59–72	4/19 REV 2	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione "Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la trasparenza dei mercati agricoli e alimentari è un elemento fondamentale del buon funzionamento della filiera agricola e alimentare, al fine di meglio orientare le scelte degli operatori economici e delle pubbliche autorità, nonché di agevolare la comprensione degli sviluppi del mercato da parte degli operatori. La Commissione è incoraggiata a proseguire i lavori in corso per migliorare la trasparenza del mercato al livello dell'UE. Ciò può includere il rafforzamento dell'attività degli osservatori del mercato dell'UE e il miglioramento della raccolta dei dati statistici necessari per l'analisi dei meccanismi di formazione dei prezzi lungo l'intera filiera agricola e alimentare." Dichiarazione della Danimarca "La Danimarca sostiene il compromesso raggiunto sulla direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tenendo presenti le considerazioni di seguito illustrate. In primo luogo, la Danimarca riconosce l'importanza di un rafforzamento della posizione degli agricoltori nella filiera alimentare. In Danimarca l'elevato livello di organizzazione degli agricoltori in cooperative è un elemento essenziale a tale fine. Per questo, durante i negoziati, essa si è adoperata per garantire che la direttiva sia compatibile con il modello cooperativo. Secondo l'interpretazione della Danimarca, il compromesso finale protegge la cooperativa in quanto modello poiché tiene conto delle specificità delle cooperative riguardo ai termini di pagamento e ai contratti scritti. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione della direttiva, la Danimarca ha costantemente sostenuto la proposta della Commissione volta a proteggere le piccole e medie imprese in quanto questa posizione corrisponde maggiormente alla base giuridica della direttiva nel trattato e all'obiettivo di garantire alla comunità agricola un tenore di vita equo. In terzo luogo, è essenziale che la lotta alle pratiche commerciali sleali non comprometta il corretto funzionamento del mercato interno né il costante orientamento al mercato della politica agricola. La Danimarca mette pertanto in rilievo l'importanza di assicurare che le norme nazionali che vanno al di là della direttiva rispettino le norme del mercato interno." Dichiarazione comune della Germania e del Lussemburgo "La Germania e il Lussemburgo ritengono che, all'articolo 5, paragrafo 1, la seconda frase non comporti alcun potere di intervento delle autorità di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro."			

Dichiarazione della Repubblica ceca

"Nel quadro di un approccio costruttivo la Repubblica ceca sostiene il testo di compromesso della proposta di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare. **Continua tuttavia a considerare l'ambito di applicazione della direttiva, basato sul modello "dinamico"** di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, **una lacuna della proposta.**

La Repubblica ceca è del parere che l'ambito di applicazione proposto nella direttiva non contribuisca in modo significativo a migliorare il funzionamento del mercato interno dell'Unione europea. Fra l'altro, la proposta presentata non risolve la questione della proliferazione di attività economiche o della loro portata territoriale, né dell'interconnessione o di partenariati fra operatori economici. Per quanto riguarda l'attuazione concreta della proposta in oggetto, non può neppure essere garantito il rispetto del principio di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi.

Le pratiche commerciali sleali, che hanno un effetto domino su tutta la filiera alimentare, sono sleali indipendentemente dalle dimensioni dell'operatore che ne è leso.

Hanno un impatto negativo sull'occupazione e comportano una perdita di competitività nonché una riduzione in materia di investimenti e di innovazione.

A parere della Repubblica ceca nulla impedisce di ampliare la proposta di direttiva al fine di contemplare tutti gli acquirenti. La direttiva può proteggere anche tutti i fornitori senza modifica della base giuridica (articolo 43, paragrafo 2, del TFUE). La Corte di giustizia ha dichiarato che il trattato sul funzionamento dell'UE non definisce il tipo di entità che può essere regolamentato a titolo delle disposizioni del trattato relative alla PAC. In effetti, escludendo automaticamente le entità che non sono piccole o medie imprese si violerebbe il divieto di discriminazione di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del TFUE, che impedisce di riservare un trattamento diverso a produttori che sono in una situazione simile.

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea precisa inoltre che le misure agricole che hanno l'obiettivo specifico di salvaguardare il tenore di vita della comunità agricola, come l'attuale proposta in materia di pratiche commerciali sleali, possono disciplinare altresì entità che non sono piccole o medie imprese (sentenza del 23 marzo 2006 nella causa C-535/03, Unitymark e North Sea Fishermen's Organisation, sentenza del 13 novembre 1990 nella causa C-331/88, Fedesa e altri). L'ampliamento dell'ambito di applicazione per includere i grandi fornitori garantirebbe pertanto che resti prioritaria la protezione di tutti i produttori agricoli.

Una pratica commerciale sleale resta sleale indipendentemente dalle dimensioni del fornitore o dell'acquirente che ne subisce gli effetti negativi. Nell'interesse di un filiera alimentare sostenibile e ben funzionante, la direttiva dovrebbe proteggere tutti i fornitori da tutti gli acquirenti, indipendentemente dall'entità del loro fatturato. Solo così l'UE avrà una filiera alimentare equa per fornitori e acquirenti. Di conseguenza, la Repubblica ceca chiede alla Commissione europea di tenere sotto controllo il funzionamento nella pratica della direttiva proposta e, se del caso, proporre un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva al fine di contemplare tutte le entità."

<i>Regolamento sulle bevande spiritose</i> Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 GU L 130 del 17.5.2019, pagg. 1–54	75/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL astenuiti: HU
Dichiarazione della Commissione sulle norme in materia di etichettatura "La Commissione dichiara che, in caso di ricorso ai poteri delegati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 50, paragrafo 3, si presterà particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni destinate ai consumatori per tutte le bevande spiritose immesse sul mercato dell'Unione europea." Dichiarazione della Commissione sulla clausola di separazione "La Commissione ricorda che il punto 31 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" prevede che i poteri conferiti possono essere raggruppati purché la Commissione fornisca giustificazioni obiettive fondate sul collegamento sostanziale tra due o più poteri contenuti in un unico atto legislativo e sempreché l'atto legislativo in questione non preveda altrimenti. La Commissione osserva che i colegislatori hanno convenuto di escludere il raggruppamento di poteri nel presente caso, il che potrebbe causare oneri amministrativi supplementari e rendere l'accesso a un insieme semplice e completo di strumenti giuridici meno facile per i soggetti interessati dal quadro giuridico. La Commissione ritiene che ciò non possa costituire un precedente per altri negoziati legislativi in corso." Dichiarazione comune della Germania, della Danimarca e della Finlandia "Le delegazioni tedesca, danese e finlandese presumono che la Commissione europea, in coordinamento con l'EFSA, riesamini di propria iniziativa e a tempo debito i tenori ammissibili di acido cianidrico e di carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo e, se necessario, adotti misure volte a ridurre tali tenori, onde assicurare la massima protezione preventiva della salute dei consumatori nell'Unione europea."			

Dichiarazione della Grecia

"La Grecia desidera ringraziare la Commissione e la presidenza del Consiglio per gli sforzi profusi, nel corso dei negoziati, al fine di elaborare un nuovo regolamento sulle bevande spiritose.

Nonostante questi sforzi, la Grecia non può appoggiare il regolamento proposto in quanto ritiene che, nella sua forma finale, esso non risponda alle particolari caratteristiche del settore né tenga conto delle sue esigenze pratiche, considerata l'importanza che rivestono le bevande spiritose nel commercio di esportazione e nel patrimonio culturale dell'UE.

Nello specifico, riteniamo che su questioni di particolare importanza, quali il regime delle indicazioni geografiche e la relativa procedura di riconoscimento, non siano state prese in considerazione le particolari caratteristiche del settore, mentre è stato ignorato il regime specifico delle indicazioni geografiche stabilite di cui al regolamento originario n. 1576/89, che ne ha consentito il riconoscimento in base a un accordo politico in sede di Consiglio.

Infine, il regolamento proposto solleva questioni riguardanti la trasparenza e l'efficacia degli interventi degli Stati membri nella misura in cui prevede che materie fondamentali per il settore e di particolare importanza politica ed economica siano disciplinate da atti delegati della Commissione."

Regolamento che proroga l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione (articolo 278)

Regolamento (UE) 2019/632 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 al fine di prorogare l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione
GU L 111 del 25.4.2019, pagg. 54–58

44/19 REV 1

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
astenuiti: LT, NL

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

"Il Parlamento europeo e il Consiglio accolgono con favore la relazione speciale della Corte dei conti europea n. 26/2018, dal titolo "Una serie di ritardi nei sistemi informatici doganali: cosa non ha funzionato?" e altre recenti relazioni pertinenti nel settore delle dogane, che hanno fornito ai co-legislatori una migliore panoramica delle cause dei ritardi nell'attuazione dei sistemi informatici necessari per migliorare le operazioni doganali nell'Unione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio ritengono che ogni futuro audit della Corte dei conti europea che valuti le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbe contribuire positivamente ad evitare ulteriori ritardi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione e gli Stati membri a tenere pienamente conto di tali audit."

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione accoglie con favore l'accordo del Parlamento europeo e del Consiglio sulla proposta intesa a prorogare il termine per l'uso transitorio di mezzi diversi dai procedimenti informatici previsti dal codice doganale dell'Unione.

La Commissione prende atto della dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui si osserva che eventuali attività future della Corte dei conti europea intese a valutare le relazioni elaborate dalla Commissione sulla base dell'articolo 278 bis del codice doganale dell'Unione potrebbero contribuire a evitare ulteriori ritardi

Qualora la Corte dei conti decida di valutare le relazioni della Commissione, quest'ultima, come disposto dall'articolo 287, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, offrirà piena collaborazione alla Corte dei conti europea e terrà pienamente conto dei rilievi formulati."

Dichiarazione comune dei Paesi Bassi e della Lituania

"I Paesi Bassi e la Lituania riconoscono l'importanza del fascicolo in oggetto e apprezzano enormemente i progressi compiuti durante i negoziati condotti al riguardo. Tuttavia i Paesi Bassi e la Lituania continuano a nutrire dubbi sul termine fissato al 2022 per l'attuazione dei sistemi informatici nazionali.

Il testo di compromesso finale che sarà presentato al Coreper il 14 febbraio 2019 per la conferma in vista di un accordo stabilisce che i sistemi transeuropei possono essere utilizzati su base transitoria fino al 31 dicembre 2025, mentre i sistemi nazionali possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2022 al più tardi. Per i Paesi Bassi e la Lituania la distinzione fra sistemi transeuropei e sistemi nazionali, con l'applicazione di termini differenti, comporterà inutili costi aggiuntivi per le autorità doganali. Dal momento che i sistemi nazionali sono fortemente connessi a quelli transeuropei, il periodo transitorio per gli uni e gli altri avrebbe dovuto pertanto essere identico nel testo finale.

I Paesi Bassi esprimono le proprie preoccupazioni al riguardo in una dichiarazione presentata e iscritta nel processo verbale del Coreper (14 novembre 2018, punto I-27 dell'ordine del giorno).

È pertanto con rammarico che i Paesi Bassi e la Lituania dovranno astenersi."

Dichiarazione comune della Germania, della Danimarca e della Spagna

"La Repubblica federale di Germania, la Danimarca e la Spagna attribuiscono grande importanza ai lavori per portare avanti l'attuazione del codice doganale dell'Unione e riconoscono che per raggiungere un compromesso sono stati necessari sforzi non comuni. Solo alla luce di questo fatto possiamo concordare in merito alla proposta. Tuttavia, quanto al contenuto, nutriamo ancora le stesse perplessità che abbiamo sollevato ripetutamente, anche insieme con altri Stati membri, nel corso dei negoziati.

La proposta prevede il termine del 31 dicembre 2025 per determinati sistemi che saranno sviluppati dall'UE, mentre gli Stati membri dovranno aver completato i loro sistemi nazionali entro il 31 dicembre 2022. È altamente probabile che questa distinzione comporti costi inutili per gli operatori economici e le autorità doganali, dal momento che si prevede, considerata la stretta interconnessione tra i sistemi dell'UE e quelli nazionali, che saranno necessari vari adeguamenti dei sistemi nazionali. Per i motivi suesposti, la presenza di termini differenti comporterà anche il rischio concreto che gli Stati membri non siano in grado di adeguare in tempo i propri sistemi nazionali."

<i>Regolamento sull'importazione di beni culturali</i> Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 1–14	82/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Direttiva sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi</i> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 70–115	81/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
<i>Regolamento sulla cibersicurezza</i> Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 15–69	86/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: HR

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito desidera far mettere a verbale il proprio sostegno al regolamento relativo all'ENISA, l'"Agenzia dell'UE per la cibersecurity", e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013. Il Regno Unito è determinato a promuovere la sicurezza e la stabilità nel ciberspazio attraverso una cooperazione internazionale rafforzata.

Il Regno Unito desidera tuttavia che a verbale figurino il suo mancato riconoscimento dei termini "carattere fondamentale pubblico/nucleo pubblico" (dell'internet aperta) di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e al considerando 23. Essendo una rete di reti, il Regno Unito non ritiene che internet abbia un "carattere fondamentale/nucleo". Il Regno Unito è dell'avviso che tale linguaggio potrebbe essere utilizzato per promuovere la frammentazione dell'internet, pregiudicando le posizioni assunte dall'UE e dagli Stati membri che cercano di evitare tale frammentazione. Il termine "pubblico" può essere interpretato nel senso di una responsabilità del governo nel settore dell'internet, il che è contrario al modello multipartecipativo della governance dell'internet sostenuto dall'UE e dagli Stati membri. Il Regno Unito ritiene che siano necessarie ulteriori discussioni per definire in che modo fare riferimento alle funzioni essenziali che sostengono il normale funzionamento dell'internet.

Il Regno Unito continua a credere che l'approccio multipartecipativo sia il modo migliore per gestire le complessità della governance dell'internet e continuerà a cercare di lavorare con i suoi partner internazionali per salvaguardare il futuro a lungo termine di un ciberspazio libero, aperto, pacifico e sicuro."

Dichiarazione della Croazia

"La Repubblica di Croazia desidera esprimere il proprio sostegno al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersecurity, e alla certificazione della cibersecurity per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersecurity").

Ciononostante, la Repubblica di Croazia desidera far mettere a verbale il proprio malcontento in merito all'attuale versione in croato del regolamento, segnatamente per quanto concerne l'equivalente del termine inglese "cyber" e i suoi derivati in croato, questione che è stata sollevata a vari livelli in sede di Consiglio. La Repubblica di Croazia è seriamente preoccupata che l'attuale versione in croato del regolamento possa portare a incertezza del diritto.

La Repubblica di Croazia ritiene che la terminologia utilizzata dalle istituzioni dell'UE debba allinearsi alla terminologia giuridica già esistente a livello nazionale, al fine di garantire la certezza del diritto.

La Repubblica di Croazia continuerà a impegnarsi a favore della promozione di un ciberspazio aperto, libero, stabile e sicuro e sostiene ogni sforzo teso a migliorare le capacità e la resilienza europee in materia di cibersecurity.

Di conseguenza, la Repubblica di Croazia si asterrà per quanto concerne la votazione e l'adozione del regolamento sulla cibersecurity."

<i>Regolamento sulla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo</i> Regolamento (UE) 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla tutela della concorrenza nel settore del trasporto aereo e che abroga il regolamento (CE) n. 868/2004 GU L 123 del 10.5.2019, pagg. 4–17	77/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: EL
Dichiarazione della Grecia "La Grecia ringrazia la presidenza degli sforzi compiuti per raggiungere un accordo con il Parlamento europeo, ma purtroppo non può appoggiare il testo di compromesso finale ed esprimerà un voto contrario. L'esito dei negoziati diverge significativamente dall'orientamento generale, che già non era accettabile per la Grecia, e non tiene conto delle nostre preoccupazioni, che sono state sistematicamente sollevate in tutte le fasi delle discussioni su questo fascicolo. La posizione della Grecia è motivata, tra l'altro, dalle seguenti riflessioni: • la vaghezza della materia trattata e la mancanza di chiarezza per quanto riguarda alcune importanti nozioni (ad es. "minaccia di pregiudizio", "interesse dell'Unione", "pregiudizio irreversibile"), nonché in materia di procedimenti, provocano incertezza giuridica; • le pratiche che distorcono la concorrenza non sono esplicitamente menzionate e le misure di riparazione previste nella proposta non sono elencate in modo esaustivo, il che comporta ulteriore ambiguità. Inoltre, non è prevista alcuna gradualità di tali misure in funzione dell'entità del pregiudizio e, di conseguenza, non vi è prevedibilità giuridica, né sussiste alcun collegamento tra una pratica specifica e il rispettivo "rimedio"; • il regolamento potrebbe avere un forte impatto sulle relazioni bilaterali degli Stati membri con i terzi nel settore dell'aviazione. Ciò è dovuto, tra l'altro, all'evidente incompatibilità del testo proposto con le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie contenute negli accordi bilaterali sul trasporto aereo. Pertanto, l'attuazione del suddetto regolamento potrebbe impedire agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi internazionali."			

<i>Direttiva sugli impianti portuali di raccolta</i> Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 116–142	85/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: DE
Dichiarazione della Commissione "La direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi integra il quadro giuridico dell'Unione che disciplina gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi, di cui fa parte anche la direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ("direttiva sugli IPR"), prevedendo i meccanismi giuridici dell'Unione per l'attuazione e l'applicazione delle norme in materia di scarichi della convenzione MARPOL. A tal fine, la direttiva 2005/35/CE dovrebbe tenere conto dell'ambito di applicazione della direttiva sugli IPR, in particolare per quanto riguarda le sostanze inquinanti e i flussi di rifiuti. Dato che l'attuale direttiva 2005/35/CE riguarda soltanto le sostanze e le norme in materia di scarichi di cui agli allegati I e II della convenzione MARPOL e non è pertanto pienamente in linea con la direttiva sugli IPR a livello di ambito di applicazione (la nuova direttiva sugli IPR riguarderà i rifiuti quali definiti negli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL e fa anche riferimento alle norme sugli scarichi contenute in tali allegati della convenzione MARPOL), la Commissione prende atto dell'invito dei legislatori a valutare la necessità di rivedere la direttiva 2005/35/CE al fine di fornire un quadro legislativo adeguato per lottare contro l'inquinamento provocato dalle navi. Pertanto, in riferimento al considerando 23 bis della futura direttiva sugli IPR, la Commissione potrebbe esaminare la possibilità di intraprendere, se del caso, una revisione della direttiva 2005/35/CE." Dichiarazione della Germania "La Repubblica federale di Germania sostiene in linea di principio la revisione della direttiva 2000/59/CE e gli obiettivi ivi perseguiti. Accoglie con favore in particolare il necessario allineamento della normativa dell'UE al quadro giuridico internazionale volto a migliorare la protezione dell'ambiente marino dai rifiuti delle navi. La Repubblica federale di Germania è tuttavia contraria all'introduzione di norme obbligatorie anziché volontarie in materia di sistemi di rimborso, come previsto nella proposta originale a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 ter, della direttiva rivista. Il compromesso non tiene sufficientemente conto della diversità dei porti in termini di dimensione e struttura. La Repubblica federale di Germania sottolinea che tali decisioni sulle tariffe dei porti sono di competenza degli Stati membri. Di conseguenza, la Repubblica federale di Germania non può sostenere, complessivamente, l'accordo raggiunto al terzo trilogio."			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Conclusioni relative all'inclusione della Repubblica di Macedonia del Nord nell'EUSAIR</i> Conclusioni del Consiglio relative all'inclusione della Repubblica di Macedonia del Nord nell'EUSAIR	7793/19 REV 1
<i>Decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo</i> DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'istituzione di un gruppo di saggi ad alto livello sull'architettura finanziaria europea per lo sviluppo GU L 103 del 12.4.2019, pagg. 26–28	6559/19
<i>Semestre europeo 2019 - Raccomandazione sulla politica economica della zona euro</i> RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO sulla politica economica della zona euro GU C 136 del 12.4.2019, pagg. 1–4	5643/19
<i>Accordo sullo status con la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia EBCG/Frontex in Bosnia-Erzegovina</i> Decisione (UE) 2019/634 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sullo status tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina GU L 109 del 24.4.2019, pagg. 1–3	7195/19
<i>Decisione del Consiglio relativa alla ratifica della convenzione 108 modificata sulla protezione dei dati</i> Decisione (UE) 2019/682 del Consiglio, del 9 aprile 2019, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il protocollo che modifica la convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale GU L 115 del 2.5.2019, pagg. 7–8	10923/18

<i>EPPO: decisione di esecuzione relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei</i> Decisione di esecuzione (UE) 2019/598 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alle disposizioni transitorie per la nomina dei procuratori europei per e durante il primo mandato di cui all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1939 GU L 103 del 12.4.2019, pagg. 29–30	
<i>Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri ad aderire alla convenzione su una sicurezza integrata in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218)</i> Decisione (UE) 2019/683 del Consiglio, del 9 aprile 2019, che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione del Consiglio d'Europa concernente un approccio integrato in materia di sicurezza e di servizi in occasione di incontri calcistici e di altre manifestazioni sportive (STCE n. 218) GU L 115 del 2.5.2019, pagg. 9–10	12527/18
<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE da adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo UE-Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno</i> Decisione (UE) 2019/614 del Consiglio, del 9 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto, del regolamento interno di un collegio, del codice di condotta per gli arbitri e della procedura di mediazione GU L 105 del 16.4.2019, pagg. 11–24	7605/19
<i>Raccomandazione sulla guida per navi da passeggeri di piccole dimensioni</i> Raccomandazione del Consiglio relativa agli obiettivi di sicurezza e ai requisiti funzionali non vincolanti per le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri	7824/19

Dichiarazione dell'Irlanda

"L'Irlanda ha costantemente espresso preoccupazioni inerenti alla sicurezza per quanto riguarda l'attuale proposta di raccomandazione relativa agli obiettivi di sicurezza e ai requisiti funzionali per le navi da passeggeri di lunghezza inferiore a 24 metri. L'Irlanda ha partecipato attivamente ai lavori sulla raccomandazione in oggetto a livello di esperti e nell'ambito del Gruppo "Trasporti marittimi", cercando di migliorare i livelli di sicurezza proposti. Siamo lieti che alcune delle nostre osservazioni siano state accolte, tuttavia alcune delle nostre osservazioni più sostanziali in materia di sicurezza non sono state prese in considerazione. In particolare, l'Irlanda ritiene che i livelli di sicurezza attualmente delineati nella raccomandazione e nel relativo allegato siano molto bassi e notevolmente inferiori a quelli attualmente applicati in Irlanda e a livello internazionale e dell'UE.

La sicurezza delle navi da passeggeri di piccole dimensioni è una questione di sicurezza nazionale fondamentale per l'Irlanda, in quanto le navi che navigano al largo delle nostre coste operano in alcuni degli ambienti marini più ostili del mondo, caratterizzati da condizioni meteorologiche avverse e coste esposte. L'Irlanda è dell'avviso che i livelli di sicurezza proposti nella raccomandazione siano troppo bassi ed esponano i cittadini dell'UE a rischi inaccettabili per la sicurezza dei trasporti. Su tale base, ritiene che dovrebbe esistere una norma vincolante in materia di sicurezza delle navi passeggeri a livello di UE e che una raccomandazione non costituisca lo strumento adeguato per conseguire la sicurezza dei passeggeri. Inoltre, l'Irlanda ha raccomandato a più riprese che le norme concernenti la nave siano separate da quelle concernenti l'esercizio della nave. Ciò significa che, mentre esisterebbe una norma UE vincolante per le navi, le questioni operative e i limiti di navigazione sarebbero disciplinati dallo Stato di approdo e dallo Stato ospitante a livello di Stato membro. Questo perché lo Stato membro si trova nella posizione migliore per valutare tali elementi avvalendosi di conoscenze locali delle rotte, delle condizioni meteorologiche e dei porti. L'Irlanda ha inoltre espresso preoccupazione in merito alle misure di verifica e attuazione. Dal momento che le navi da passeggeri devono essere registrate e soggette al controllo dello Stato di bandiera, dello Stato di approdo e dello Stato ospitante, per garantire la sicurezza di tali navi è essenziale che questi controlli proseguano.

L'Irlanda accoglie con favore il fatto che saranno condotti ulteriori studi in questo settore e parteciperà attivamente agli stessi. Tuttavia, ritiene che i livelli di sicurezza da conseguire in questi studi per il trasporto di passeggeri nell'UE non dovrebbero essere ridotti o diluiti in alcun modo e che dovrebbero essere in linea con le norme di sicurezza delle navi da passeggeri esistenti a livello UE, internazionale e nazionale."

Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030

Conclusioni sul documento di riflessione dal titolo "Verso un'Europa sostenibile entro il 2030"

8071/19

Procedura scritta conclusa il 1° aprile 2019	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2019/538 del Consiglio, del 1° aprile 2019, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 93 del 2.4.2019, pagg. 3–14	7039/19
Decisione (PESC) 2019/539 del Consiglio, del 1° aprile 2019, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia GU L 93 del 2.4.2019, pagg. 15–15	7346/19
Procedura scritta conclusa il 13 aprile 2019	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2019/642 del Consiglio, del 13 aprile 2019, che modifica la decisione (UE) 2019/274 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 110I del 25.4.2019, pagg. 1–3	21027/19
Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica GU C 144I del 25.4.2019, pagg. 1–184	21028/19

3686^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (Agricoltura e pesca) tenutasi a Lussemburgo il 15 aprile 2019**ATTI LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
<i>Regolamento relativo alle norme sulle emissioni di CO₂ per autovetture e furgoni</i> Regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO ₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 111 del 25.4.2019, pagg. 13–53	6/1/18 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: HU astenuti: BG

Dichiarazione della Commissione

"In sede di riesame di cui all'articolo 15 e se del caso nel proporre una modifica legislativa al presente regolamento, la Commissione svolgerà le consultazioni pertinenti in conformità con i trattati. In particolare, consulterà il Parlamento europeo e gli Stati membri in tale contesto.

Nel quadro del riesame la Commissione considererà inoltre l'adeguatezza del massimale del 5 % fissato al punto 6.3 della parte A dell'allegato I, tenendo conto della necessità di accelerare la promozione di veicoli a emissioni zero e a basse emissioni negli Stati membri interessati."

Dichiarazione comune di Lussemburgo e Belgio

"Il Lussemburgo e il Belgio si compiacciono del fatto che i colegislatori siano giunti prima della fine dell'attuale legislatura a un accordo in merito alla proposta di regolamento che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, garantendo così la continuità della legislazione dell'UE per un settore chiave responsabile di emissioni, da un lato, e della certezza per gli investitori, i costruttori di veicoli, le autorità pubbliche e i cittadini, dall'altro.

Ci rammarichiamo tuttavia che il livello di ambizione definito si situi ben al di sotto del livello necessario per allineare le emissioni di CO₂ provenienti dal trasporto su strada nell'UE agli obiettivi stabiliti dall'accordo di Parigi o per consentire agli Stati membri di conseguire gli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ stabiliti dal regolamento sulla "condivisione degli sforzi", nonostante la fattibilità tecnica e i numerosi vantaggi che un livello di ambizione più elevato avrebbe potuto apportare all'economia dell'UE, alla politica industriale e all'integrità ambientale delle sue politiche.

Ci rammarichiamo altresì del fatto che talune disposizioni convenute nel quadro del meccanismo di incentivi per i veicoli a basse e a zero emissioni (ZLEV) indeboliscano il livello reale di riduzione delle emissioni di CO₂ raggiunto con il regolamento in oggetto e temiamo che tali disposizioni possano essere sfruttate dai costruttori in modo da provocare distorsioni del mercato interno.

Invitiamo pertanto la Commissione e i colegislatori a predisporre misure e strumenti europei aggiuntivi, in particolare di natura finanziaria, per favorire una transizione quanto più rapida possibile verso veicoli a zero emissioni nell'UE. Invitiamo altresì la Commissione a monitorare da vicino le modalità con cui i costruttori si conformano al nuovo regolamento e a prendere provvedimenti in caso di abuso."

<i>Revisione della direttiva sul gas</i> Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 117 del 3.5.2019, pagg. 1–7	58/1/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: BG
<i>Direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale</i> Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 130 del 17.5.2019, pagg. 92–125	51/1/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: contrari: IT, LU, NL, PL, FI, SE astenuti: BE, EE, SI
Dichiarazione comune dei Paesi Bassi, del Lussemburgo, della Polonia, dell'Italia e della Finlandia "Gli obiettivi della direttiva erano rafforzare il buon funzionamento del mercato interno e stimolare l'innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. I firmatari sostengono tali obiettivi. Le tecnologie digitali hanno trasformato radicalmente il modo di produrre, distribuire e avere accesso ai contenuti. Il quadro legislativo deve rispecchiare e indirizzare tali trasformazioni. A nostro parere, tuttavia, il testo finale della direttiva non risponde adeguatamente agli obiettivi menzionati sopra. Riteniamo che, nella sua forma attuale, la direttiva rappresenti un passo indietro per il mercato unico digitale, piuttosto che un passo avanti. Più in particolare, ci rammarichiamo che la direttiva non trovi il corretto equilibrio fra la protezione dei titolari dei diritti e gli interessi dei cittadini e delle imprese dell'UE, con il rischio di ostacolare, anziché promuovere, l'innovazione e con potenziali effetti negativi sulla competitività del mercato unico digitale europeo. Riteniamo inoltre che la direttiva sia carente quanto alla chiarezza giuridica, che potrà generare incertezza giuridica per numerose parti interessate pertinenti e potrà ledere i diritti dei cittadini europei. Non possiamo pertanto esprimere il nostro consenso al testo proposto della direttiva." Dichiarazione dell'Estonia "L'Estonia ha sempre sostenuto gli obiettivi della direttiva, vale a dire un migliore accesso ai contenuti online, il funzionamento delle principali eccezioni nel contesto digitale e transfrontaliero e il funzionamento migliore ed equilibrato del mercato del diritto d'autore. Essa ritiene tuttavia che il testo finale della direttiva non trovi un sufficiente equilibrio tra i diversi interessi sotto tutti gli aspetti. Inoltre, l'Estonia ha recentemente tenuto elezioni parlamentari e né il nuovo governo né il nuovo parlamento hanno potuto esprimere la propria posizione sul testo di compromesso finale."			

Dichiarazione della Germania

- "1. Il governo federale tedesco approva la proposta di direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (in appresso: "la direttiva") nella versione del testo di compromesso risultante dal trilogico del 13 febbraio 2019, dal momento che nel complesso la riforma apporta adeguamenti urgentemente necessari al quadro giuridico europeo ormai obsoleto, quali le disposizioni in materia di estrazione di testo e di dati, di opere fuori commercio o di diritto contrattuale applicabile agli artisti.
2. Nel contempo, il governo federale si rammarica che non sia stato possibile trovare un accordo su un concetto di responsabilità in termini di diritto d'autore delle piattaforme di upload che godesse del sostegno di tutte le parti. Sussiste ampio consenso sul fatto che i creativi debbano beneficiare dello sfruttamento dei loro contenuti da parte delle piattaforme di upload. Tuttavia, in particolare l'obbligo di cui all'articolo 17 della direttiva di garantire uno "stay down" permanente dei contenuti protetti suscita, alla luce delle soluzioni basate su algoritmi ("upload filter") cui verosimilmente si ricorrerebbe in tale contesto, gravi preoccupazioni nonché, nell'opinione pubblica tedesca, diffuse critiche. Anche la votazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 ha evidenziato la profonda spaccatura tra sostenitori e critici.
3. I nostri sforzi si concentrano sugli artisti, sugli autori e, in definitiva, su tutti i creativi che si servono naturalmente dei nuovi strumenti che la digitalizzazione e la connettività mettono a disposizione della creatività. Il governo federale non mette ovviamente in discussione la protezione delle opere creative online né un'adeguata remunerazione dei creativi a esse associata.
4. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 10, la Commissione europea è tenuta a organizzare un dialogo con tutte le pertinenti parti interessate al fine di elaborare orientamenti sull'applicazione dell'articolo 17. Tale disposizione prevede espressamente che sia garantito un equilibrio tra i diritti fondamentali e la possibilità di utilizzare contenuti protetti sulle piattaforme di upload nel quadro di autorizzazioni giuridiche. Il governo federale parte quindi dal presupposto che tale dialogo si fondi sull'idea di garantire una remunerazione adeguata dei creativi, di evitare per quanto possibile gli "upload filter", di garantire la libertà di espressione e di salvaguardare i diritti degli utenti. Il governo federale si aspetta che in tale dialogo si convenga un'attuazione uniforme in tutta l'Unione, dal momento che un'attuazione frammentaria con 27 varianti nazionali non sarebbe compatibile con i principi di un mercato unico digitale europeo. Il governo federale parteciperà al dialogo sulla base della presente dichiarazione.
5. Laddove in tale contesto si ricorra a soluzioni tecniche, andranno rispettati i requisiti in materia di protezione dei dati di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati e l'Unione europea dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie open source con interfacce aperte (API). Un software open source garantisce trasparenza e le interfacce aperte garantiscono interoperabilità e standardizzazione. In questo modo è possibile impedire che le piattaforme che dominano il mercato consolidino ulteriormente il loro potere di mercato tramite le loro tecnologie di filtraggio affermate. Nel contempo, l'Unione europea deve sviluppare concetti che contrastino, attraverso procedure di notifica pubbliche e trasparenti, una situazione in cui le piattaforme che dominano il mercato dispongano di fatto di un registro dei diritti d'autore.

6. Innanzi tutto, dovranno essere affrontate e chiarite le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva, dal momento che sono rivolte esclusivamente alle piattaforme dominanti che rendono accessibili grandi quantitativi di contenuti protetti dal diritto d'autore e che fondano su tale pratica il proprio modello di business commerciale, vale a dire servizi come YouTube o Facebook. Nel contempo chiariremo che servizi come Wikipedia, repertori universitari, blog e forum, piattaforme di software come Github, pubblicazioni specializzate prive di riferimenti all'industria creativa, servizi di messaggistica come WhatsApp, portali di vendita o servizi di cloud non rientrano tra le piattaforme ai sensi dell'articolo 17. Daremo inoltre attuazione all'eccezione per le start-up.
7. È inoltre chiaro che anche in futuro le piattaforme di upload dovranno continuare a essere a disposizione della società civile quali canali di comunicazione liberi e privi di censura. L'articolo 17, paragrafi 7 e 8, dispone al riguardo che le misure di protezione delle piattaforme di upload non possono impedire gli utilizzi consentiti di contenuti protetti. Si tratta di un aspetto che ci sta particolarmente a cuore anche perché le piattaforme di upload costituiscono allo stesso tempo un trampolino di lancio per i creativi che grazie a esse hanno l'opportunità di raggiungere un pubblico mondiale anche senza un editore o una casa discografica.
8. L'obiettivo deve essere quello di rendere in larga misura inutile lo strumento di "upload filter". Qualsiasi meccanismo di "stay-down" permanente ("upload filter") deve rispettare il principio di proporzionalità. In particolare, si possono ipotizzare garanzie procedurali, ad esempio quando gli utenti comunicano che stanno caricando lecitamente contenuti di terzi. In tali casi la soppressione non potrebbe essere effettuata automaticamente, ma solo dopo una verifica da parte di un essere umano. Al tempo stesso dovrebbe essere sufficientemente dimostrata la titolarità dei contenuti da rimuovere, salvo se le informazioni provengono da un "trusted flagger" (segnalatore attendibile). In ogni caso, le piattaforme devono garantire un accesso agevole a un meccanismo di reclamo che consenta di risolvere in modo efficace e quanto più rapidamente possibile i casi controversi.
9. Inoltre, l'utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di upload è consentito, a titolo gratuito, ad esempio a fini di critica e recensione oppure per caricature, parodie e pastiche, o ancora nel quadro delle restrizioni riguardo alle citazioni: in tal caso, il titolare dei diritti non subisce comunque perdite economiche consistenti. Per tutti gli altri utilizzi le piattaforme dovrebbero acquisire licenze, se disponibili con una ragionevole facilità e a tariffe eque. Esamineremo come si possa garantire l'equa partecipazione dei creativi ai proventi derivanti da tali licenze tramite diritti a una remunerazione diretta, anche nei casi in cui la casa discografica, l'editore o il produttore hanno l'esclusiva sui diritti online. Si deve inoltre garantire un'adeguata remunerazione per nuovi contenuti creativi creati dagli utenti sulle piattaforme di upload e sfruttati a fini commerciali. I proventi generati da utilizzi su piattaforme di upload che sono auspicati a livello politico devono infatti andare soprattutto anche ai creativi stessi.

10. L'obiettivo dell'articolo 17 è monetizzare l'utilizzo di contenuti protetti sulle piattaforme di upload e garantire una remunerazione adeguata ed equa degli artisti e degli autori. Il governo federale condivide tale obiettivo. Nel compromesso europeo il metodo scelto a tal fine è la concessione di licenze. Per tenere conto della responsabilità di tali piattaforme, l'articolo 17, paragrafo 4, prevede che esse debbano aver "compiuto i massimi sforzi" per ottenere le licenze. Questo aspetto sarà fondamentale nell'attuazione della disposizione in questione. Si devono trovare soluzioni praticabili per l'ottenimento delle licenze. Da un lato, non si possono imporre alle piattaforme requisiti irragionevoli sul piano pratico e, dall'altro, si deve garantire che gli sforzi per ottenere le licenze vadano di pari passo con offerte di remunerazione eque.
11. Per risolvere il problema di come ottenere, per quanto possibile, licenze per tutti i contenuti sulle piattaforme di upload, oltre alla "tradizionale" concessione di licenze singole, il diritto d'autore prevede molti altri meccanismi (ad es. restrizioni, abbinate eventualmente a diritti di remunerazione, possibilità di trasformare i diritti di esclusiva in diritti di remunerazione, obbligo di stipulare contratti a condizioni ragionevoli, coinvolgimento di associazioni di creativi, come gli organismi di gestione collettiva).
12. Il governo federale esaminerà tutti questi modelli. Se risultasse che l'attuazione comporta una limitazione della libertà di espressione o che gli orientamenti sopra delineati incontrano ostacoli a livello del diritto dell'Unione, il governo federale si impegnerà affinché siano corrette le carenze individuate nella normativa UE sul diritto d'autore."

<i>Direttiva sulla trasmissione via satellite e via cavo</i> Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 130 del 17.5.2019, pagg. 82–91	7/1/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: SI
Dichiarazione della Commissione "La Commissione prende atto che il testo, quale adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, della direttiva che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio sostituisce la base giuridica della sua proposta (articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, TFUE) con una base giuridica plurima rappresentata dall'articolo 53, paragrafo 1, e dall'articolo 62 TFUE. La Commissione ritiene che l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62 TFUE costituiscano una base giuridica specifica e possano quindi essere considerati come "lex specialis" per le direttive concernenti l'accesso alle attività autonome. La legislazione che va oltre tale ambito di applicazione dovrebbe piuttosto fondarsi sulla base giuridica generale relativa alla realizzazione del mercato interno (articolo 114 TFUE). Se necessario, sarebbe anche stato possibile utilizzare le due basi giuridiche (articolo 114 TFUE e articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 TFUE) in combinato disposto. In uno spirito di compromesso e per consentire l'adozione immediata della proposta da parte dell'Unione, la Commissione sostiene il testo finale. Essa si rammarica tuttavia della soppressione dell'articolo 114 TFUE come base giuridica della direttiva e ribadisce che tale disposizione del TFUE deve essere utilizzata nella futura legislazione sul mercato interno per questioni diverse dall'accesso alle attività autonome."			
<i>Direttiva sul contenuto digitale</i> Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE) GU L 136 del 22.5.2019, pagg. 1–27	26/1/19 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK

Dichiarazione del Regno Unito

"Sosteniamo il principio dell'armonizzazione dei rimedi nel quadro della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale. Tuttavia, il Regno Unito desidera chiarire ed esporre la propria interpretazione della direttiva sulla vendita di beni per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori.

Oltre ai rimedi statutari introdotti a seguito dell'adozione della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), nel Regno Unito i consumatori hanno accesso a rimedi non statutari (giurisprudenza - judge-made case law - e rimedi "equi") che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori. I rimedi non statutari del Regno Unito sono antecedenti ai rimedi statutari derivanti dalla direttiva in vigore e svolgono un'importante funzione integrativa rispetto a questi ultimi.

Riconosciamo che è stato compiuto uno sforzo concreto per tenere conto di tale aspetto nel testo della direttiva, in particolare in riferimento al considerando 14 della direttiva sulla vendita di beni. Tali disposizioni indicano che gli Stati membri saranno liberi di regolamentare determinati aspetti del diritto nazionale. Il Regno Unito ritiene compatibili con gli obiettivi della direttiva i rimedi non statutari che rientrano nel diritto nazionale e non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori, qualora siano messi a disposizione in aggiunta ai rimedi statutari previsti dalla presente direttiva. Desideriamo pertanto riservare la nostra posizione per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi non statutari che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori."

Direttiva relativa ai contratti di vendita di beni

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 136 del 22.5.2019, pagg. 28–50

27/1/19 REV 1

Maggioranza
qualificata

Tutti gli Stati membri
favorevoli tranne:
astenuiti: UK

Dichiarazione del Regno Unito

"Sosteniamo il principio dell'armonizzazione dei rimedi nel quadro della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale. Tuttavia, il Regno Unito desidera chiarire ed esporre la propria interpretazione della direttiva sulla vendita di beni per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori.

Oltre ai rimedi statutari introdotti a seguito dell'adozione della direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo (1999/44/CE), nel Regno Unito i consumatori hanno accesso a rimedi non statutari (giurisprudenza - judge-made case law - e rimedi "equi") che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori. I rimedi non statutari del Regno Unito sono antecedenti ai rimedi statutari derivanti dalla direttiva in vigore e svolgono un'importante funzione integrativa rispetto a questi ultimi.

Riconosciamo che è stato compiuto uno sforzo concreto per tenere conto di tale aspetto nel testo della direttiva, in particolare in riferimento al considerando 14 della direttiva sulla vendita di beni. Tali disposizioni indicano che gli Stati membri saranno liberi di regolamentare determinati aspetti del diritto nazionale.

Il Regno Unito ritiene compatibili con gli obiettivi della direttiva i rimedi non statutari che rientrano nel diritto nazionale e non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori, qualora siano messi a disposizione in aggiunta ai rimedi statutari previsti dalla presente direttiva. Desideriamo pertanto riservare la nostra posizione per quanto concerne la regolamentazione dei rimedi non statutari che non sono specifici del diritto in materia di protezione dei consumatori."

<i>Decisione del Consiglio relativa al regime dei "dazi di mare" nelle regioni ultraperiferiche francesi</i> Decisione (UE) 2019/664 del Consiglio, del 15 aprile 2019, recante modifica della decisione n. 940/2014/UE per quanto riguarda i prodotti che possono beneficiare di un'esenzione totale o parziale dai «dazi di mare» GU L 112 del 26.4.2019, pagg. 21–25	5975/19	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
<i>Decisione del Consiglio che modifica il protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti</i> Decisione (UE) 2019/654 del Consiglio, del 15 aprile 2019, che modifica il protocollo n. 5 sullo statuto della Banca europea per gli investimenti GU L 110 del 25.4.2019, pagg. 36–38	6518/19	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Dichiarazione della Polonia "In seguito alla dichiarazione formulata il 9 aprile 2019 dal consiglio di amministrazione della BEI secondo cui gli Stati membri hanno confermato il proprio impegno ad attuare tempestivamente il pacchetto di decisioni adottate nei mesi di luglio e dicembre 2018, successivamente adottate all'unanimità dal consiglio dei governatori, la Polonia appoggia la decisione che modifica il protocollo sullo statuto della BEI come prima tappa dell'approccio in due fasi convenuto dagli Stati membri. Nella fase successiva lo statuto della BEI sarà modificato per dare esecuzione all'aumento asimmetrico del capitale della BEI, segnatamente un aumento del capitale della BEI sottoscritto dalla Polonia e dalla Romania e a una corrispondente modifica dello statuto. Questa procedura deve essere completata il più rapidamente possibile, compresa l'adozione di una decisione da parte del Consiglio dopo aver ottenuto i pareri del Parlamento europeo e della Commissione europea. Entrambe le modifiche allo statuto della BEI saranno adottate e attenderanno di entrare in vigore dopo il recesso del Regno Unito dall'UE."			

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'UE e il Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale</i> Decisione (UE) 2019/854 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato volontario tra l'Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale GU L 147 del 5.6.2019, pagg. 1–2	10861/18
<i>Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'UE e ciascuno dei paesi meridionali della politica europea di vicinato sull'estensione di EGNOS</i> DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e ciascuno dei paesi meridionali della politica europea di vicinato volto a stabilire i termini e le condizioni di estensione della fornitura del servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) alla regione meridionale della politica europea di vicinato	7050/19

<i>Proposta modificata di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo sui trasporti aerei tra l'UE e il Canada</i> Decisione (UE) 2019/702 del Consiglio, del 15 aprile 2019, concernente la conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall'altra GU L 120 dell'8.5.2019, pagg. 1–2	6730/18
Dichiarazione della Commissione "La Commissione sostiene appieno l'adozione da parte del Consiglio della summenzionata decisione. Per quanto riguarda la procedura, la Commissione desidera tuttavia sottolineare che l'adozione della decisione non può essere subordinata all'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio (si veda la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-28/12). Tale fase procedurale aggiuntiva, di natura intergovernativa, non è prevista dall'articolo 218 TFUE e sarebbe incompatibile con detta disposizione. La Commissione prende tuttavia atto del fatto che la summenzionata fase non è indicata nel progetto di decisione e che non fa parte della procedura di adozione in oggetto."	
Dichiarazione della Spagna "La Spagna dichiara che l'adozione della presente decisione non pregiudica la sua posizione giuridica in merito alla disputa sulla sovranità del territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra. La Spagna rileva di aver informato la Commissione il 20 novembre 2012 del fatto che non considerava più in vigore la dichiarazione di Cordoba e considerava pertanto inaccettabile, a partire da detta data, persistere nel far riferimento alla dichiarazione ministeriale del 18 settembre 2006 relativa all'aeroporto di Gibilterra (dichiarazione di Cordoba) nell'ambito della normativa dell'Unione europea in materia di aviazione civile e chiedeva di conseguenza che nelle proposte di nuova normativa si tornasse alla situazione antecedente il 18 settembre 2006."	

<i>Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e l'UE per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia</i> Decisione (UE) 2019/704 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, di un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la Comunità europea e i suoi Stati membri per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 120 dell'8.5.2019, pagg. 4–4	12256/14
Dichiarazione della Spagna "La Spagna dichiara che l'adozione della presente decisione non pregiudica la sua posizione giuridica in merito alla disputa sulla sovranità del territorio in cui è situato l'aeroporto di Gibilterra. La Spagna rileva di aver informato la Commissione il 20 novembre 2012 del fatto che non considerava più in vigore la dichiarazione di Cordoba e considerava pertanto inaccettabile, a partire da detta data, persistere nel far riferimento alla dichiarazione ministeriale del 18 settembre 2006 relativa all'aeroporto di Gibilterra (dichiarazione di Cordoba) nell'ambito della normativa dell'Unione europea in materia di aviazione civile e chiedeva di conseguenza che nelle proposte di nuova normativa si tornasse alla situazione antecedente il 18 settembre 2006."	
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Lettonia, politica di rimpatrio</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Lettonia sull'applicazione dell'<i>acquis</i> di Schengen nel settore del rimpatrio	8622/19
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Finlandia, politica in materia di visti</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'<i>acquis</i> di Schengen nel settore della politica comune in materia di visti	8623/19
<i>Valutazione Schengen - Raccomandazione - Finlandia, frontiere esterne</i> Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 dell'applicazione, da parte della Finlandia, dell'<i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne	8624/19

<i>Relazioni commerciali UE-USA</i> a) Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati riguardanti la soppressione dei dazi sui beni industriali e relative direttive di negoziato	6052/19
<i>Relazioni commerciali UE-USA</i> b) Decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati riguardanti la valutazione della conformità e relative direttive di negoziato	6053/19
<i>Decisione del Consiglio sui fondi disimpegnati dal 10° FES per rialimentare il Fondo per la pace in Africa</i> Decisione (UE) 2019/640 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° Fondo europeo di sviluppo per rialimentare il Fondo per la pace in Africa GU L 109 del 24.4.2019, pagg. 24–25	7921/19
<i>Decisione del Consiglio sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP)</i> Decisione (PESC) 2019/615 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sul sostegno dell'Unione alle attività preparatorie della conferenza di revisione del 2020 delle parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP) GU L 105 del 16.4.2019, pagg. 25–30	7988/19
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nella COP 9 della convenzione di Rotterdam per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III</i> Decisione (UE) 2019/668 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale GU L 113 del 29.4.2019, pagg. 4–5	7103/19

<i>Decisione del Consiglio relativa alla posizione dell'UE in occasione della 14ª COP della convenzione di Basilea per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX</i> Decisione (UE) 2019/638 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla quattordicesima riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda talune modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento GU L 109 del 24.4.2019, pagg. 19–21	7863/19
<i>Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE nella COP 9 della convenzione di Stoccolma per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B</i> Decisione (UE) 2019/639 del Consiglio, del 15 aprile 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda le modifiche degli allegati A e B della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti GU L 109 del 24.4.2019, pagg. 22–23	7893/19

Procedure scritte concluse il 29 aprile 2019**ATTI NON LEGISLATIVI****ATTO****DOCUMENTO / DICHIARAZIONI**

Avviso all'attenzione delle persone cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2013/184/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2019/678 del Consiglio, e dal regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/672 del Consiglio, concernenti misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
GU C 149 del 30.4.2019, pagg. 1–1

8540/19